



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

Bologna, 17 luglio 2019

Spett.le
ENPAP
comunicazione@enpap.it

**Oggetto: istituzione apposito elenco Avvocati per attività di recupero crediti
(Vostro prot. n. 2019/070123)**

In relazione all'avviso in oggetto, segnaliamo – e formalmente denunciemo – la fissazione, fra gli altri, di criteri di valutazione idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali che ai nostri iscritti viene richiesto di offrire.

Segnaliamo – e formalmente denunciemo – che alcune previsioni dell'avviso confliggono con la normativa dell'equo compenso, come modificata dalla legge n. 205/2017, di modifica alla legge n. 172/2017 (di conversione del d.l. n. 148/2017), che ha introdotto l'art. 13 *bis* della legge ordinamentale forense n. 247/2012, il quale stabilisce che sono inderogabilmente nulle, fra le altre, le clausole *“che impongono all'avvocato la rinuncia (anche parziale, n.d.r.) al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della conversione”*: ciò in riferimento a quanto previsto dall'art. 3 con la riduzione delle spese generali alla *“misura forfettaria del 5% del compenso”*, oltre tutto prevista *“purché queste ultime siano dimostrate come strettamente necessarie ai fini dell'espletamento del mandato”*, mentre la tariffa forense riconosce il rimborso delle spese generali (nella misura del 15%) senza necessità di alcuna documentazione o prova, essendo – per l'appunto – un rimborso forfettario.

L'art. 13 *bis* menzionato, in termini più generali, dispone che *“si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni ... quando risulta proporzionato alla*



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Palazzo di Giustizia
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna
Tel. 051 58.22.09 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net
E-mail: presidenza@ordineavvocatibologna.net
Pec: consiglio@ordineavvocatibopec.it

quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alla caratteristica della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Giustizia trattato ai sensi dell'art. 13 co. 6 [della legge 247/2012]”.

Ne consegue che è affetta da nullità anche la clausola dell'avviso che prevede che, *“in caso di sentenza favorevole che determini a carico della controparte di liquidare in favore della Fondazione un importo a titolo di rimborso spese legali e di procedura, tali somme saranno incassate integralmente dalla Fondazione anche qualora la misura fosse superiore ai compensi sopra determinati”* (art. 3).

Per queste ragioni vi invitiamo e diffidiamo a modificare l'avviso eliminando le previsioni di cui sopra e re-inviandocelo così emendato; in difetto, avvisiamo che dovremo valutare ogni migliore azione e iniziativa nei vostri confronti, a tutela dei nostri iscritti.

Con i migliori saluti



il Presidente
(avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli)